



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
(Provincia di SALERNO)

Ordinanza n. 22 del 09/07/2013

Ordinanza taglio siepi e rami che si protendono sulle strade

IL RESP.LE AREA DI VIGILANZA

Rilevato che numerose strade dell'agro, site in questo comune, sono divenute impraticabili e pericolose in quanto i proprietari dei fondi confinanti non hanno provveduto a tenere regolate le siepi e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade, restringendo in tal modo le carreggiate;

Considerato inoltre che nel periodo estivo, per motivi dolosi, si sviluppano numerosi incendi dai bordi delle strade sulle quali si affacciano siepi o rami di alberi posti a dimora all'interno di proprietà private;

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Verificato che i proprietari sono tenuti alla manutenzione ed al taglio delle siepi, arbusti ed erbacce radicate sulla loro proprietà che si protendono sulle strade intercomunali, compromettendo la viabilità e la visibilità;

Visti gli artt.:

- 26 comma 1° 2° del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 4 maggio 2012 in vigore dal 23 giugno 2012;
- 43 comma 3° 6° (sanzioni) del Regolamento di Polizia Rurale
- 107 del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 16/01/2013;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade ad uso pubblico intercomunali, di provvedere entro e non oltre giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- **al taglio dei rami, delle siepi, dei rovi, degli arbusti e delle erbacce o di quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade sopraccitate;**
- **al successivo sgombero e relativo smaltimento dei materiali di spoglio a norma di legge**

Scaduto il suddetto termine si procederà senza ulteriore avviso all'esecuzione d'Ufficio, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista a carico dei proprietari inadempienti;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 43 comma 6, del Regolamento di Polizia Rurale, per una somma compresa tra € 103,00 a € 1.032,00 lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante:

- **Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;**
- **Sul sito web del Comune;**
- **Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di Legge;**

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo la modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Montesano S.M. li 09 luglio 2013

IL RESP.LE AREA DI VIGILANZA
Ten. Biagio Antonio CAFARO